

# COMUNE DI CASTELMEZZANO

Provincia di Potenza



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

<b>N 35 Reg. del 16.07.2014</b> <b>N 1361 Prot.</b>	<b>Oggetto:</b> Servizio accoglienza turistica stagione 2014 . Reperimento risorse umane mediante lavoro accessorio - Provvedimenti.
--	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **14,30** nella Casa Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco , si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
<b>1</b>	<b>VALLUZZI Nicola Rocco</b>	<b>x</b>	
<b>2</b>	<b>SANTORO Maria</b>	<b>x</b>	
<b>3</b>	<b>IOSCO Lucio Antonio Barbaro</b>	<b>x</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>3</b>	<b>0</b>

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale Dott. Giuseppe Romano.

Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. Nicola Rocco VALLUZZI Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### La giunta

#### Premesso

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del " **Regolamento comunale sui controlli interni** " approvato con delibera consiliare n. 1 del 21.1.2013 - esecutiva - , **ha espresso parere favorevole** allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale :

- il responsabile del servizio finanziario - amministrativo (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;

Viste e richiamate le proprie precedenti deliberazioni nn. 33 e 34 in data odierna con le quali l'Amministrazione Comunale decideva di programmare ed organizzare il servizio di accoglienza turistica stagione 2014 periodo agosto – settembre 2014 utilizzando il F.C.I. per l'annualità 2014 pari ad € 19.433,77 ed eventuali fondi da parte della società Volo dell'Angelo pari presumibilmente ad € 9.000,00;

Considerato altresì che il Comune per carenza di personale, così come già indicato nella deliberazione n. 33/2014, non in grado di gestire direttamente l'accoglienza turistica sul territorio comunale che comunque, soprattutto nel periodo estivo per la presenza dell'attrattore turistico "Volo dell'Angelo", richiede notevoli risorse umane;

Ritenuto acquisire le predette risorse accedendo al lavoro occasionale di tipo accessorio mediante l'acquisto di voucher;

Considerato, infatti, che:

- il lavoro accessorio diventa per gli enti locali uno strumento decisamente interessante per rispondere a numerose esigenze che fino a ieri non trovavano risposta;
- con la L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) il legislatore ha ulteriormente modificato l'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 estendendo la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio da parte degli enti locali.
- la modifica interviene dopo i recenti interventi avvenuti ad opera del D.L. 5/2009 convertito in L. 33/2009 che aveva previsto per la prima volta la possibilità di utilizzo di tale istituto anche alla pubblica amministrazione in un ambito oggettivo ben delineato;
- con la legge finanziaria il legislatore modifica il quadro di riferimento ampliando la possibilità di utilizzo del lavoro flessibile per gli enti locali in determinati settori (lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti) e dando la possibilità di estendere senza limiti oggettivi per determinate categorie di prestatori (studenti, pensionati e percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito).
- nella disciplina preesistente alla Riforma Fornero L. n.92/2012 l'applicazione del contratto accessorio incontrava alcune delimitazioni di carattere soggettivo (l'utilizzo del lavoro accessorio era infatti limitato alle prestazioni di lavoro rese da alcuni soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro e specificatamente individuati dalla norma: disoccupati da oltre 12 mesi, casalinghe, studenti e pensionati, disabili, soggetti in comunità di recupero, extracomunitari etc.) e di carattere oggettivo (era possibile utilizzarlo solo per lo svolgimento di determinate attività lavorative e solo in settori determinati).
- con l'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (e ancora prima per effetto del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito in Legge n. 133/2008 che ha abrogato l'art. 71 del D.Lgs. 276/2003 che individuava soltanto alcune categorie di soggetti che potevano accedere al lavoro accessorio ed indicava, altresì, una sorta di iscrizione in elenchi presso i Servizi per l'Impiego delle Province ovvero presso i soggetti accreditati dalle Regioni) vencono meno tutte le predette causali oggettive e soggettive, sostituite da una disposizione che prevede soltanto limitazioni di natura economica: dal 18 luglio 2012 e per effetto del successivo D.L. n.76/2013 e relativa L. n.99/2013 di conversione, infatti, possono essere rese attività lavorative nella generalità dei settori produttivi a prescindere dalla occasionalità della prestazione e da parte di qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full time o part time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ciò che è essenziale tuttavia è il rispetto del limite del compenso economico previsto, poiché ciascun lavoratore nello svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio, non può percepire compensi superiori ai euro 5.050,00 netti nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente) e con riferimento alla totalità dei committenti (pubblici o privati, imprenditori e non).

Ritenuto, tra le categorie interessate, attivare il lavoro accessorio tra le seguenti categorie: a) inoccupato, b) disoccupato; c) studente;

Considerato che i prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale in generale fino ad un **limite economico di 5.050 euro netti** per singolo committente nell'anno solare;

**Riscontrato che :**

- il legislatore specifica che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno (art. 70, comma 2-ter, D.Lgs. 276/2003).
- risulta confermato che il ricorso al lavoro accessorio possa avvenire nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria 2007 e successive disposizioni legislative . Per altro verso il richiamo ai "vincoli" previsti in tema di "patto di stabilità" non può che interpretarsi, nell'attuale quadro normativo, come divieto di attivare il lavoro accessorio in caso di mancato rispetto del patto di stabilità sia nell'anno incorso che nell'anno successivo.
- l'art.72 descrive le modalità operative che riassumiamo nei seguenti punti:
  1. Il committente (nel caso in esame l'ente pubblico) acquista dall'Inps i "buoni lavoro" attualmente del valore nominale di 10 euro ciascuno e li utilizza per "retribuire" il prestatore, il quale a sua volta andrà a riscuoterli presso un qualsiasi ufficio postale ricevendo il 75% del valore nominale;
  2. La rimanente parte del valore del buono viene utilizzato dall'Inps per la contribuzione pensionistica che versa alla gestione separata nella misura del 13%, per versare il premio assicurativo all'Inail nella misura del 7% e per coprire spese di gestione nella rimanente misura del 5%.

Precisato che il lavoro occasionale di tipo accessorio, il cui pagamento avviene attraverso "Buoni lavoro" è così regolamentato:

- a) garantisce la copertura previdenziale presso l'INPS ed assicurativa presso l'INAIL;
- b) non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, malattia, maternità etc;) ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione;
- c) è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato;
- d) è cumulabile con i trattamenti pensionistici;
- e) non richiede la stipulazione di alcun tipo di contratto;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 48 del Tuel

Ad unanimità di voti

**DELIBERA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- 1) di autorizzare il Responsabile Area Finanziaria, all'acquisto presso l'INPS dei voucher per regolamentare le seguenti prestazioni occasionali, definite appunto accessorie che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario :
  - servizi nel settore del turismo finalizzati al servizio parcheggio e al servizio di accoglienza turistica ;
- 2) di attivare apposito avviso per il reperimento di personale per il servizio parcheggio e per il servizio di accoglienza turistica limitando la partecipazione dei candidati a un solo avviso pena la esclusione da entrambi qualora il candidato presentasse due domande ;
- 3) di riservare la partecipazione al servizio parcheggio ai residenti con diploma istituto di istruzione secondaria di primo grado ( scuola media inferiore ) e possesso della patente di categoria B) mentre per il servizio accoglienza turistica ai residenti con diploma istituto di istruzione secondaria di secondo grado ( scuola media superiore);
- 4) di prevedere i seguenti parametri in ordine decrescente per la predisposizione delle graduatorie :

- servizio parcheggio : Stato di famiglia con figli a carico inferiori a 18 anni ( per ogni figlio viene attribuito un punto ; single o senza figli nessun punto) ; a parità di punteggio maggiore periodo temporale di iscrizione anagrafica al comune di Castelmezzano ;
  - servizio accoglienza turistica : voto al diploma ( secondo la tabella allegata ) ed a parità di punteggio minore età anagrafica ;
- 5) di dare atto che per le predette attività ai suddetti soggetti, quale corrispettivo del lavoro occasionale di tipo accessorio prestato, verranno corrisposti voucher per un importo di € 40,00 per ogni turno giornaliero;
  - 6) di dislocare per i fini previsti nella delibera di giunta comunale n. 34/2014 e per le finalità di cui al presente provvedimento la somma complessiva di €19.433,77 a titolo di F.C.I. ed eventuali fondi da parte della società Volo dell'Angelo pari presumibilmente ad € 9.000,00 per i quali la giunta si riserva ai soli fini della acquisizione ulteriori provvedimenti in merito ;
  - 7) di rinviare quanto non previsto nel presente provvedimento alle deliberazioni giuntali nn. 33 e 34 in data odierna;
  - 8) di dare mandato al Responsabile Area amministrativa e finanziaria per l'adozione dei necessari provvedimenti per l'attuazione della presente deliberazione;
  - 4) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto , confermato e sottoscritto

**Il presidente**

*f.to Nicola R. Valluzzi*

**Il segretario**

*f.to Giuseppe Romano*

---

**Certificato di pubblicazione**

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 18/07/2014 reg. n. 115 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 02/08/2014 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

*f.to Il responsabile del servizio*

---

**Il responsabile del servizio**

Visti gli atti di ufficio

**Attesta**

che la presente deliberazione :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000 ) ;
- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 )

Addì, \_\_\_\_\_

*f.to Il responsabile del servizio*

---

**E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso**

- amministrativo
- di ufficio
- consentito dalla legge

Tabella A) per il diploma di scuola media superiore [maturità] o di istruzione secondaria di 2° grado il punteggio viene attribuito come segue:

a) votazione in sessantesimi:

da 37/60 a 39/60	=punti 0.25
da 40/60 a 42/60	= punti 0.50
da 43/60 a 45/60	= punti 0.75
da 46/60 a 48/60	= punti 1.00
da 49/60 a 51/60	= punti 1.25
da 52/60 a 54/60	= punti 1.50
da 55/60 a 57/60	= punti 1.75
da 58/60 a 60/60	= punti 2.00

b) votazione in centesimi:

da 61/100 a 64/100	= punti 0.20
da 65/100 a 68/100	= punti 0.40
da 69/100 a 72/100	= punti 0.60
da 73/100 a 76/100	= punti 0.80
da 77/100 a 80/100	= punti 1.00
da 81/100 a 84/100	= punti 1.20
da 85/100 a 88/100	= punti 1.40
da 89/100 a 92/100	= punti 1.60
da 93/100 a 96/100	= punti 1.80
da 97/100 a 100/100	= punti 2.00

Letto , confermato e sottoscritto

**Il presidente**

*f.to Nicola R. Valluzzi*

**Il segretario**

*f.to Giuseppe Romano*

---

**Certificato di pubblicazione**

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal 18/07/2014 reg. n. vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 02/08/2014 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

*f.to Il responsabile del servizio*

---

**Il responsabile del servizio**

Visti gli atti di ufficio

**Attesta**

che la presente deliberazione :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000 ) ;
- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 )

Addì, \_\_\_\_\_

*f.to Il responsabile del servizio*

---

**E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso**

- amministrativo
- di ufficio
- consentito dalla legge